

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA (ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE)

(ART. 27 codice civile - ARTT. 6 e 7, D.P.R. n. 361/2000)

La documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della **dichiarazione di estinzione** di una persona giuridica (Associazione/Fondazione), è la seguente:

1. **ISTANZA IN BOLLO** (salve le esenzioni di legge da specificare nell'istanza), sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, contenente l'indicazione dei motivi per i quali viene presentata l'istanza medesima, da far pervenire alla Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi mediante:
 - **messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:**
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it
 - **raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano al seguente indirizzo:**
Regione del Veneto
Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 VENEZIA
2. **COPIA AUTENTICA, IN CARTA LIBERA, DEL VERBALE**, redatto in forma di atto pubblico notarile, registrato, contenente la volontà di estinguere l'Associazione/Fondazione e le ragioni della decisione assunta; se trasmessa mediante PEC, la copia autentica deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio e prodotta in formato PADES.
3. **RELAZIONE**, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto interessato, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente alla data di presentazione dell'istanza.
4. **COPIA SEMPLICE**, sottoscritta dal legale rappresentante, **DEI DOCUMENTI CONTABILI** (bilanci consuntivi) approvati negli ultimi due anni di attività, accompagnati dalla relazione dell'Organo di Revisione Contabile, ove previsto.
5. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, per l'istanza presentata in bollo, ove venga trasmessa mediante PEC (vedi N.B.).
6. fotocopia di un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ** del legale rappresentante o di altro soggetto interessato, in corso di validità.

N.B. Al fine della dimostrazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza presentata mediante PEC, va prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 5, in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca (la marca da bollo dovrà quindi essere apposta su tale dichiarazione e non sull'istanza presentata). L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, è conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di iscrizione della dichiarazione di estinzione dell'Ente (Associazione/Fondazione) verrà concluso nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza, **completa della documentazione prescritta**, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Dopo la dichiarazione di estinzione segue la fase della liquidazione, al termine della quale il Presidente del Tribunale dispone la cancellazione della persona giuridica dal Registro regionale delle Persone Giuridiche (artt. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del codice civile).

NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Ulteriori altri dati personali, inseriti di iniziativa delle parti nei documenti sopra citati nonché nell'eventuale ulteriore documentazione prodotta, saranno parimenti resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (*ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000*), salvo che le stesse parti non ne abbiano stabilito l'incomunicabilità con riferimento alle disposizioni comunitarie e nazionali nonché ai provvedimenti applicativi regionali in materia di tutela della *privacy*.